

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95 in quanto la Terumo non forniva prova sufficiente dell'uso del suo marchio, e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio in quanto i marchi opposti non possono essere confusi.

Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Total SA/UAMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

(Causa T-326/06)

(2006/C 326/153)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (Rappresentante: S. Aldred, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eric Peterson (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 5 settembre 2006;
- Ordinare alla commissione di ricorso o all'UAMI di respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 2 988 228 del sig. Peterson o, a sua discrezione, rimettere l'opposizione dinanzi alla commissione di ricorso per un nuovo giudizio;
- Imputare alla ricorrente le spese dell'opposizione, modificare in senso inverso la decisione sulle spese della commissione di ricorso, condannare quest'ultima alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Eric Peterson.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION» per prodotti appartenenti alla classe 3 — domanda di registrazione n. 2 988 228.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: marchio denominativo nazionale «TOTAL» per prodotti appartenenti alle classi 3, 10 e 21.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso dichiarava che i due marchi in parola non erano simili, e dell'art. 63, n. 2, di detto regolamento, in quanto la commissione di ricorso non notificava alla ricorrente le osservazioni depositate da Eric Peterson.

Ricorso presentato il 22 novembre 2006 — Altana Pharma/UAMI — Avenza (PNEUMO UPDATE)

(Causa T-327/06)

(2006/C 326/154)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Altana Pharma AG (Konstanz, Germania) (Rappresentante: H. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avenza AG (Zug, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 settembre 2006 (procedimento R 668/2005-2);
- ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di respingere l'opposizione presentata dall'opponente n. B 575 524;
- in subordine, ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), di riesaminare l'opposizione presentata dall'opponente n. B 575 524 alla luce del giudizio del Tribunale;